

Il decreto attuativo della legge 15/2009 cambia la disciplina dei controlli sulle assenze

Visite fiscali, parola a Brunetta

Sarà il ministro a decidere con decreto le fasce di reperibilità

PAGINA A CURA
DI **MATTEO ESPOSITO**

Sulle visite fiscali parola a Brunetta. D'ora in poi, le fasce orarie di reperibilità del lavoratore pubblico, durante le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, saranno stabilite con decreto del ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. A prevederlo è l'art. 69 del decreto attuativo della legge Brunetta (legge 15/2009) che introduce, all'interno del dlgs 165/2001, l'art. 55-septies, riguardante i controlli sulle assenze dei dipendenti pubblici.

Come si ricorderà, l'art. 71, comma 3, del dl 112/2008 (legge 113/2008) aveva modificato le fasce orarie per il controllo dello stato di malattia dei dipendenti pubblici, prevedendo una reperibilità di 11 ore giornaliere (dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 20). Recentemente, l'art. 17, comma 23, del dl 78/2009 (legge 102/2009) ha abrogato questa disposizione, ripristinando, in tal modo, il regime antecedente alla manovra estiva 2008, cioè le 4 ore giornaliere (dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19) previste dall'art. 21, c. 12, del Ccnl 6/7/1995.

È opportuno rammentare che gli oneri per le visite fiscali sono a carico delle Asl (e dunque dei bilanci regionali), in base a quanto previsto dal comma 5-bis dell'art. 71 del dl 112/2008 (introdotto dall'art. 17, c. 23, lett. e) del dl 78/2009). In tal modo si chiarisce definitivamente (nonostante la Cassazione, sezione civile, con la sentenza n. 13992/2008 abbia dato ragione ad un'Asl toscana, evidenziando come l'attività del medico durante le visite fiscali è volta all'accertamento delle ragioni di assenza e non alla cura del soggetto) che gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle amministrazioni pubbliche in-

teressate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale. Inoltre si prevede che a decorrere dall'anno 2010, in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, una quota di finanziamento destinata a tali scopi, è ripartita fra le regioni tenendo conto dell'incidenza sui propri territori di dipendenti pubblici e che gli accertamenti sono effettuati nei limiti delle ordinarie risorse disponibili.

Certificazioni. Per quanto riguarda, invece, i giustificativi delle assenze per malattia, viene confermata la norma in base alla quale, nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, l'assenza deve essere giustificata mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale. L'originaria versione del comma 2 art. 71 prevedeva la possibilità di giustificare queste assenze esibendo esclusivamente la certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica. Sul punto, la funzione pubblica, con il parere n. 45 del 4 luglio 2008, si era affrettata ad affermare che erano da ritenersi valide anche le certificazioni rilasciate dai medici convenzionati con il Ssn. Questa interpretazione è stata, poi, tradotta in diritto positivo dall'art. 17, c. 23, lett. b), del dl 78/2009.

Controlli. L'amministrazione pubblica è tenuta, poi, ad attivare i controlli, attraverso le strutture dell'Asl competente territorialmente, in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente, anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali ed organizzative (art. 55-septies, c. 5, primo periodo, dlgs 165/2001). Su quest'ultimo aspetto, la circolare della funzione pubblica n.

7/2008 ha già chiarito che la richiesta di visita fiscale è sempre obbligatoria, anche nelle ipotesi di un solo giorno, salvo particolari impedimenti derivanti da un eccezionale carico di lavoro o urgenze della giornata.

Invio telematico. Viene previsto l'obbligo, a carico del medico o della struttura sanitaria, di inviare telematicamente all'Inps la certificazione medica in tutti i casi di assenza per malattia, con l'evidente scopo di ridurre la spesa pubblica. Le modalità di trasmissione sono le stesse previste per il settore privato, di cui all'art. 50, c. 5-bis, del dl 269/2003 (legge 326/2003). L'Inps, appena ricevuta la certificazione medica, provvede ad inoltrarla, con le stesse modalità, all'amministrazione interessata. L'inosservanza di questi obblighi configura la fattispecie di illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, può far scattare anche il licenziamento (nel caso della struttura sanitaria) o la decadenza della convenzione, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali.

Responsabilità dirigenziale. L'osservanza delle predette disposizioni è affidata al responsabile della struttura (direzione o settore) a cui appartiene il dipendente e al direttore del personale dell'amministrazione pubblica, con l'obiettivo di «prevenire o contrastare, nell'interesse della funzionalità dell'ufficio, le condotte assenteistiche». Al riguardo, trovano applicazione l'art. 21 del dlgs 165/2001 (modificato dall'art. 41 del decreto attuativo della legge Brunetta), che fa riferimento alla responsabilità disciplinare in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi o per l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente, e l'art. 55-sexies del dlgs 165/2001 (introdotto dall'art. 69 del decreto attuativo della legge Brunetta), che disciplina il mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare.

Visite fiscali: il quadro delle conferme e delle novità previste dall'art. 69 del decreto attuativo della legge Brunetta

- Obbligo da parte della PA di verificare anche le assenze di un solo giorno	Art. 55-septies, comma 5, primo periodo, dlgs 165/2001
- Possibilità di modificare le fasce di reperibilità delle visite fiscali, con decreto ministeriale	Art. 55-septies, comma 5, secondo periodo, dlgs 165/2001
- Obbligo di giustificare le assenze per malattia protratta per oltre 10 gg e comunque dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, con una certificazione medica della struttura sanitaria pubblica o di un medico convenzionato con il SSN	Art. 55-septies, comma 1, dlgs 165/2001
- Responsabilità del dirigente per la corretta applicazione delle disposizioni in materia di controlli sulle assenze	- Art. 55-septies, comma 6, dlgs 165/2001 - Art. 21 dlgs 165/2001 - Art. 55-sexies dlgs 165/2001
- Obbligo di invio telematico all'INPS della certificazione medica in tutti i casi di assenza per malattia	- Art. 55-septies, comma 2, dlgs 165/2001
- Modalità di trasmissione telematica dei certificati identiche al settore privato	- Art. 50, c. 5-bis, del dl 269/2003 (legge 326/2003), introdotto dall'art. 1, c. 810, legge 296/2006 (finanziaria 2007)
- L'inosservanza degli obblighi di trasmissione telematica del certificato medico rappresenta illecito disciplinare e comporta il licenziamento, in caso di reiterazione	- Art. 55-septies, comma 4, dlgs 165/2001

Enti locali
FEDERALISMO

a cura
di FRANCESCO CERISANO
fcerisano@class.it